



**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020  
Approfondimento e commento del testo pubblicato in GU.  
Norme riferite all'Alta Formazione Artistica e Musicale**

***Processi di stabilizzazione dei docenti precari***

*Contenuti*

Le Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) prevede i seguenti interventi:

- a) **Comma 653 secondo e terzo periodo.** Le graduatorie nazionali di cui alla Legge 128/13 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Le nuove graduatorie sono utilizzate in subordine alle vigenti graduatorie nazionali: GET, GNE e ex Legge 143/04 (*comma 653 secondo periodo*). Esse rimangono in vigore anche dopo l'eventuale emanazione del regolamento sul reclutamento previsto dalla legge 508/99 (*comma 653 terzo periodo*). Ricordiamo che in base alle norme precedenti alla Legge di bilancio queste graduatorie potevano essere utilizzate solo per contratti a tempo determinato e sarebbero decadute con l'emanazione del citato Regolamento sul reclutamento.
- b) **Comma 655.** Sono costituite in subordine alle graduatorie di cui alla Legge 128/13 ulteriori graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, per i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. non essere già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM
  - b. aver superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto
  - c. aver maturato fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici nelle istituzioni AFAM
  - d. aver insegnato nei corsi di nuovo ordinamento (art. 3 del D. Lgs. 212/05) nonché nei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado previsti dall'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 249/10.

Le modalità di inserimento in tali graduatorie è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione

- c) **Comma 1146.** Tale comma ha esteso all'a.s. 2017/18 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionale di cui alla Legge 143/04.
- d) **Comma 654 primo periodo.** A decorrere dall'anno accademico 2018/19 il turn over delle istituzioni AFAM è pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la

copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato.

- e) **Comma 653 primo periodo.** Sono stanziati specifiche risorse per il superamento del precariato nelle istituzioni AFAM secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

<b>Anno</b>	<b>Risorse</b>
2018	1 milione
2019	6,6 milioni
2020	11,6 milioni
2021	15,9 milioni
2022	16,4 milioni
2023	16,8 milioni
2024	16,8 milioni
2025	16,8 milioni
2026	16,9 milioni
2027	17,5 milioni
2028	18,1 milioni
A decorrere dal 2029	18,5 milioni

#### *Commento*

Le norme approvate nella Legge di bilancio rappresentano un indubbio successo delle mobilitazioni e del lavoro di proposta dalle organizzazioni sindacali e in particolare della FLC CGIL. La trasformazione delle graduatorie di cui alla Legge 128/13 in graduatorie ad esaurimento e la costituzione di nuove graduatorie da utilizzare in subordine per coloro che hanno prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi otto anni, oltre a rendere esigibile anche per l'AFAM quanto previsto dalle norme sulla stabilizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dà maggiore solidità ad un sistema che ha vissuto in questi anni un progressivo processo di marginalità e di incertezza di cui l'aumento esponenziale dei contratti precari è stata una inevitabile conseguenza. Ora la FLC CGIL vigilerà sull'applicazione delle norme approvate al fine di rendere i processi di stabilizzazione celeri e trasparenti.

## ***Docenti di II fascia***

### *Contenuti*

**Il comma 654 secondo periodo** prevede che nell'ambito delle procedure disciplinate dal regolamento sul reclutamento, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

### *Commento*

Si tratta di norma assolutamente insoddisfacente e insufficiente a risolvere l'annoso problema dei docenti di II fascia. Infatti, in assenza del regolamento sul reclutamento non è affatto chiaro fra quanto tempo (quanti anni) verranno attivate previste dalla norma inserita nella legge di bilancio. Inoltre le percentuali previste sono irrisorie mentre non è stato previsto alcun intervento sulla definizione delle dotazioni organiche delle singole istituzioni accademiche. La FLC riproporrà la questione durante le trattative per il CCNL "Istruzione e Ricerca". Va data piena esecuzione al principio che "a parità di funzioni ci deve essere parità di salario" e vanno reperite le risorse che consentano di chiudere una vicenda ereditata ante riforma e oggi imbarazzante e ingiusta per tutti.

## **Statizzazione istituzioni AFAM non statali**

### *Contenuti*

La legge di bilancio prevede i seguenti interventi:

- 1) **Comma 656:** tutte le istituzioni AFAM non statali e non una parte possono essere oggetto di statizzazione
- 2) **Comma 652 primo e secondo periodo:** il fondo per la statizzazione previsto dall'art. 22 bis comma 3 del Decreto legge 50/97 viene integrato con uno stanziamento di 5 milioni per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 35 milioni per il 2020. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.
- 3) **Comma 652 terzo periodo:** sono fatti salvi i processi di statizzazioni già avviati e che riguardano le cosiddette Accademie di belle arti storiche.

In base a quanto stabilito dai commi della legge di bilancio le risorse per la statizzazione ammonterebbero a quanto indicato nella seguente tabella

Anno finanziario	Risorse decreto legge DL 50/17	Risorse Legge Bilancio 2018	Totale
<b>2018</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
<b>2019</b>	<b>18,5</b>	<b>10</b>	<b>28,5</b>
<b>2020</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>55</b>

Di tali risorse 4 milioni di euro annui sono utilizzati per la statizzazione delle ex accademie storiche mentre la cifra restante riguarda gli ex istituti musicali pareggiati. Occorre segnalare che la VII Commissione del Senato lo scorso 19 dicembre ha approvato un'apposita risoluzione che impegna, tra l'altro, il governo:

- 1) a completare la statizzazione entro tre anni contestualmente per tutte le Istituzioni interessate e nel rispetto della loro identità e del loro radicamento sul territorio;
- 2) a definire una procedura, basata sulla richiesta della singola Istituzione, che comprenda il possesso, da parte di ciascuna Istituzione, almeno dei seguenti requisiti:
  - 2.1) l'approvazione di un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;
  - 2.2) il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;
  - 2.3) l'indicazione delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del AFAM;
  - 2.4) la ricognizione della propria dotazione organica pari alla somma delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato all'inizio dell'anno accademico 2017-2018;
  - 2.5) la verifica delle situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, la copertura degli stessi da parte dell'ente locale di riferimento;
- 3) a stabilire i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziare per la statizzazione tenendo conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria.

### *Commento*

Come è noto molti ex istituti musicali pareggiati sono in grave sofferenza finanziaria. Si va dalla minaccia di chiusura degli istituti al ritardo di mesi nel pagamento degli stipendi. Senza un intervento urgente la situazione rischia di precipitare. Pertanto lo stanziamento di nuove risorse è una buona notizia come è importante aver accolto la richiesta della FLC CGIL di prevedere la statizzazione a domanda di tutte le istituzioni AFAM non statali. Confermiamo tuttavia come la progressione delle risorse finanziarie di fatto rinvia la reale attivazione dei processi di statizzazione alle decisioni del prossimo governo. Non a caso per le ex Accademie storiche è stata prevista una specifica norma di salvaguardia dei processi già avviati di statizzazione mediante accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti.

## ***Nuclei di valutazione***

### *Contenuti*

**I commi 644 e 645** intervengono in materia di Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM e sulle competenze dell'Agencia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

**Il comma 644** prevede che i Nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM contemplate dalla Legge 508/99 nonché quelle autorizzate dal MIUR al rilascio di studio avente valore legale (art. 11 del DPR 212/05) debbano inviare entro il 31 marzo la relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione prevista dal Regolamento ... (DPR 132/2003 art. 10 comma 2 lettera b) non solo al MIUR ma anche all'ANVUR.

L'ANVUR:

- verifica che la relazione sia coerente con i criteri generali determinati dalla medesima Agenzia
- invia al MIUR entro novanta giorni le proprie valutazioni merito.

**Il comma 645**, nel sostituire il comma 1 dell'art. 10 del DPR 132/03, prevede che i componenti del Nucleo di valutazione di ogni singola Istituzione AFAM debbano essere scelti dalla medesima Istituzione secondo criteri e linee guida elaborati dall'ANVUR e che agli stessi non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Sono confermate le vigenti disposizioni sulla composizione degli stessi Nuclei e le modalità per la loro costituzione. In particolare, il nucleo di valutazione:

- è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione
- è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico.

### *Commento*

Si conferma l'intenzione di dare un ruolo sempre più pervasivo all'ANVUR in tema di valutazione delle istituzioni AFAM. Deve essere chiaro che per la FLC CGIL la valutazione è uno strumento di miglioramento del sistema e combatterà contro una sua deriva classificatoria e competitiva finalizzata a pianificare una riduzione drastica della dimensione reale del sistema pubblico di alta formazione artistica e musicale e della capacità di assolvere alla missione istituzionale che è stata affidata dalla Costituzione.

## ***Proroga contratti di collaborazione***

### *Contenuti*

**Comma 1148 lettera h).** L'art. 7 comma 5-bis fa divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il decreto legislativo 75/2017 all'articolo 22 comma 8 ha previsto che tale divieto si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il comma 1148 lettera h) ha ulteriormente posticipato l'entrata in vigore del divieto al 1° gennaio 2019. Pertanto anche le istituzioni AFAM possono continuare a conferire contratti di collaborazione continuativa e coordinata fino al 31 dicembre 2018

## **Accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano alla libera Università di Bolzano**

### *Contenuti*

**I commi da 658 a 663** prevedono l'accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano – attualmente Istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica - alla libera Università di Bolzano (LUB).

In particolare,

- il comma 658, nel disporre l'accorpamento, prevede che il Conservatorio assume la denominazione di 'Facoltà di musica "Conservatorio Claudio Monteverdi"' della libera Università di Bolzano.
- il comma 659 prevede che il Consiglio della libera Università di Bolzano approvi le opportune modifiche dello statuto e dei regolamenti, d'intesa con il direttore del Conservatorio.
- Il comma 660 stabilisce che tali modifiche siano approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano.
- Il comma 661 prevede che continuino ad applicarsi, le disposizioni vigenti "comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano".
- Il **comma 662** dispone che, fino al completamento delle operazioni relative all'accorpamento, restano ferme le disposizioni legislative vigenti sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro Conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento.
- Il **comma 663** prevede che dall'accorpamento non debbano derivare incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### *Commento*

La notizia rilevante delle disposizioni relative al Conservatorio di Bolzano è il pieno riconoscimento del livello universitario di tale istituzione AFAM. La notizia negativa è che tutta l'operazione è effettuata a costo zero e ciò con buona pace di chi ritiene che un passaggio diretto all'università comporti automaticamente un adeguamento dei livelli stipendiali con quelli dei docenti universitari.

La scelta operata a Bolzano è una sorta di terza via rispetto alla futura riorganizzazione del sistema AFAM. Infatti alla istituzione dei politecnici delle arti prevista dalla Legge 508/99 o alla costituzione delle Federazioni tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione prevista dalla Legge 240/10, i commi in questione propongono l'accorpamento ad una istituzione universitaria già esistente sul territorio. Le conseguenze di questa scelta non sono al momento prevedibili tenuto conto che la disposizione sembra avere più un carattere amministrativo che di sviluppo del sistema.



## ***Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara***

### *Contenuti*

Il **comma 344** stabilisce che i costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico amministrativo degli altri ISIA nazionali.

Come è noto l'ISIA di Pescara è stato istituito dall'art. 1, comma 262, della Legge 208/2015, mediante trasformazione della sede decentrata dell'ISIA di Roma.

Lo statuto è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 3498 del 21 dicembre 2016.

## ***Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale***

### *Contenuti*

Il **comma 643** proroga per il 2018 il credito di imposta del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il beneficio è concesso

- agli studenti iscritti ai licei musicali
- agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212

Lo strumento acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.

La norma era stata introdotta con la legge di bilancio 2017 (legge 232/16 art. 1 comma 626 terzo e quarto periodo). Le risorse stanziare per il 2018 sono pari a 10 milioni di euro a fronte dei 15 milioni del 2017.

## ***Contributi per le "Scuole di eccellenza nazionali dell'altissima formazione musicale"***

### *Contenuti*

Il **comma 346**, incrementa per il solo 2018 di € 1 mln l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali prevista dall'art. 1, co. 1, lett. c), del Decreto Legge 34/2011, pari a € 7 mln annui dal 2011.

L'incremento è destinato all'erogazione di contributi alle "Scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale", al fine di garantire il proseguimento della loro attività.

Alla ripartizione delle risorse, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Non è chiaro quali siano i soggetti che beneficeranno di tale disposizione normativa.